

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

Rivista
di Diritto Bancario

dottrina
e giurisprudenza
commentata

GENNAIO / MARZO

2024

rivista.dirittobancario.it

DIREZIONE

DANNY BUSCH, GUIDO CALABRESI, PIERRE-HENRI CONAC,
RAFFAELE DI RAIMO, ALDO ANGELO DOLMETTA, GIUSEPPE FERRI
JR., RAFFAELE LENER, UDO REIFNER, FILIPPO SARTORI,
ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI, THOMAS ULEN

COMITATO DI DIREZIONE

FILIPPO ANNUNZIATA, PAOLOEFISIO CORRIAS, MATTEO DE POLI,
ALBERTO LUPOI, ROBERTO NATOLI, MADDALENA RABITTI,
MADDALENA SEMERARO, ANDREA TUCCI

COMITATO SCIENTIFICO

STEFANO AMBROSINI, SANDRO AMOROSINO, SIDO BONFATTI,
FRANCESCO CAPRIGLIONE, FULVIO CORTESE, AURELIO GENTILI,
GIUSEPPE GUIZZI, BRUNO INZITARI, MARCO LAMANDINI, DANIELE
MAFFEIS, RAINER MASERA, UGO MATTEI, ALESSANDRO
MELCHIONDA, UGO PATRONI GRIFFI, GIUSEPPE SANTONI,
FRANCESCO TESAURO+

COMITATO ESECUTIVO

ROBERTO NATOLI, FILIPPO SARTORI, MADDALENA SEMERARO

COMITATO EDITORIALE

GIOVANNI BERTI DE MARINIS, ANDREA CARRISI, ALESSANDRA
CAMEDDA, GABRIELLA CAZZETTA, PAOLA DASSISTI, ALBERTO
GALLARATI, EDOARDO GROSSULE, LUCA SERAFINO LENTINI
(SEGRETARIO DI REDAZIONE), PAOLA LUCANTONI, EUGENIA
MACCHIAVELLO, UGO MALVAGNA, ALBERTO MACER, MASSIMO
MAZZOLA, EMANUELA MIGLIACCIO, FRANCESCO PETROSINO,
ELISABETTA PIRAS, CHIARA PRESCIANI, FRANCESCO QUARTA,
CARMELA ROBUSTELLA, GIULIA TERRANOVA

COORDINAMENTO EDITORIALE

UGO MALVAGNA

DIRETTORE RESPONSABILE

FILIPPO SARTORI

NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI.

LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO È SOTTOPOSTO AL COMITATO ESECUTIVO, IL QUALE ASSUME LA DECISIONE FINALE IN ORDINE ALLA PUBBLICAZIONE PREVIO PARERE DI UN COMPONENTE DELLA DIREZIONE SCELTO RATIONE MATERIAE.

Rivista | dottrina
di Diritto Bancario | e giurisprudenza
commentata

SEDE DELLA REDAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836

L'ammortamento alla francese: premesse concettuali e interpretazioni correnti.

SOMMARIO: 1. Il contesto: dal divieto di anatocismo alla invalidità della clausola contrattuale sugli interessi per violazione dell'art. 117 TUB. - 2. Ammortamento alla francese e disciplina dell'imputazione del debito: premesse concettuali. La natura dell'interesse corrispettivo e il concetto di maturazione - 3. Il ruolo degli artt. 821, comma 3, 1284 e 1193 c.c. nelle prevalenti costruzioni teoriche in tema di ammortamento alla francese. Ammortamento alla francese ed esigibilità del credito di capitale. - 4. Ammortamento alla francese e trasparenza bancaria. Il diverso ruolo dell'informazione nella disciplina del TUB. - 5. L'ammortamento alla francese tra obbligo di forma e obbligo di informazione.

1. Il contesto: dal divieto di anatocismo alla invalidità della clausola contrattuale sugli interessi per violazione dell'art. 117 TUB.

L'ampio dibattito che in questi mesi si è sviluppato sull'ammortamento alla francese rende opportuno un maggiore approfondimento per meglio circostanziare alcune osservazioni già fatte¹, specie sotto il profilo della rilevanza della prassi bancaria agli effetti della disciplina del TUB.

Il piano di ammortamento c.d. alla francese costituisce la modalità più diffusa attraverso la quale viene organizzata la restituzione rateale del finanziamento nei rapporti tra banca e clienti, a dispetto di quanto il suo utilizzo desti non poche perplessità sul piano del relativo inquadramento giuridico. Non è passato troppo tempo da quando buona parte della dottrina additava questo piano come strumento di produzione di interessi di natura anatocistica². E ne è passato

¹ M. SEMERARO, *Alle Sezioni Unite l'ammortamento alla francese: molti equivoci e un fondo di verità*, in *Dialoghi di diritto dell'economia*, 2023, 1 ss.

² In argomento, tra gli altri, con diversità di soluzioni R. MARCELLI, *L'anatocismo nei finanziamenti con ammortamento graduale: matematica e diritto: due linguaggi che stentano ad incontrarsi*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2021, 700 ss.; D. TOMBESI, *Piano di ammortamento alla francese. Anatocismo o regime composto*, in *ilcaso.it*, 2021; G.B. BARILLÀ e F. NARDINI, *Legittimità dell'ammortamento alla francese e lo «spettro» dell'anatocismo. Un po' di chiarezza tra matematica e diritto*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2021, I, 679.V. FARINA, *Interessi, finanziamento e piano di ammortamento alla francese: un rapporto problematico*, in *Contratti*, 2019, 445 ss.;

pochissimo da quando, messa da parte la questione dell'anatocismo³, si è iniziato a dubitare della meritevolezza del piano dal diverso angolo visuale dell'effetto sorpresa che produce nei confronti del debitore, comportando una ritardata estinzione del debito di capitale e una anticipata, secondo qualcuno, estinzione del debito di interessi⁴.

Tra le ragioni che impediscono di archiviare il dibattito sulla legittimità dell'utilizzo del metodo francese per formare il piano c'è, forse, la difficoltà di comprenderne il funzionamento dal punto di vista delle regole di matematica finanziaria utilizzate per redigerlo. È lecito che chi non sia aduso a queste regole abbia più dubbi che certezze sulle modalità di formazione delle rate. Profilo, quest'ultimo, che deve fare i conti con le norme di trasparenza imposte agli intermediari, se per essa si intenda davvero la reale intelligibilità del regolamento contrattuale da parte del cliente⁵. A fronte di una definizione che viene ripetuta e

G. COLANGELO, *Mutuo, ammortamento "alla francese" e nullità*, in *Foro It.*, 2014, c. 1246 ss.

³ Almeno dalla giurisprudenza: così, tra le altre, Trib. Imperia, 6 ottobre 2023, n. 634; App. Alessandria, 10 maggio 2023, n. 405; Trib. Roma, 27 gennaio 2023, n. 3228; App. Perugia, 15 gennaio 2021, n. 33; Trib. Milano, 26 febbraio 2020, n. 1785, tutte in *dejure*.

⁴ Su questo filone, pur con diversità di prospettive, V. FARINA, *Piano di ammortamento alla francese: liceità, meritevolezza e trasparenza della relativa clausola*, in questa *Rivista*, 2023, I, 131 ss.; ID., *Finanziamento con restituzione rateale a mezzo di piano di ammortamento alla francese. Profili di disciplina*, in *www.ilcaso.it*, 2022; A.A. DOLMETTA, *A margine dell'ammortamento «alla francese»: gravosità del meccanismo e sua difficile intelligenza*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2022, 641 ss.; R. MARCELLI, *Finanziamento con ammortamento alla francese. La sentenza del Tribunale di Torino (E. Astuni, 18 febbraio 2022) ritiene priva di vizi la formulazione contrattuale: esame critico*, in *www.ilcaso.it*, 2022.

⁵ Anche la disciplina sulla trasparenza bancaria è stata soggetta a interpretazione evolutiva. Ciò, in un duplice senso. Da un lato, con riferimento alla necessità di informare adeguatamente il cliente sì da porlo nelle condizioni di scegliere consapevolmente tra i servizi offerti sul mercato, nessuno più reputa che l'adempimento dell'obbligo consista nella mera consegna di un prospetto informativo scritto in modo chiaro. Sono oramai prevalenti le costruzioni – e in questa direzione va anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia – che pongono l'accento sulla necessità che l'informazione venga data in modo da rendere evidenti i reali rischi che il cliente assume con la sottoscrizione del contratto; ma inizia a trovare spazio anche l'opzione interpretativa di chi reputa che l'intermediario debba informare adeguatamente, tenendo conto della situazione patrimoniale del cliente (Corte Giust. 3.4.2014, C-26/13 *Kasler contro OTP Jelzálogbank Zrt*; Corte Giust. 3.12.2015, C-312/14 *Banif Plus Bank Zrt. contro Lantos*; Corte Giust. 20.9.2017, C-186/16 *Ru. Pa.*

che individua come caratteristica di detta tipologia di piano la circostanza che la rata preveda «una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente», poiché «a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di

An. e altri contro Banca Româneasca SA, tutte in *curia.europa.eu*. In dottrina, pongono l'accento su tali profili M. MAUGERI, *Omissione di informazioni e rimedi nel credito al consumo. La decisione della CGE 42/15 e la proporzionalità dell'apparato rimediario italiano*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2018, 134 ss.; S. PAGLIANTINI, *I mutui indicizzati ed il mito di un consumatore "costituzionalizzato": la "dottrina" della corte di giustizia da árpád kásler a dziubak*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2019, 1258 ss.; ID., *L'equilibrio soggettivo dello scambio (e l'integrazione) tra corte di giustizia, corte costituzionale ed abf: "il mondo di ieri" o un trompe l'oeil concettuale?*, in *Contratti*, 2014, 853 ss.; ID., *La trasparenza consumeristica tra "dottrina" della Corte ed equivoci interpretativi*, in *Eur. dir. priv.*, 2019, 651 ss.; E. NAVARRETTA, *Il contratto «democratico» e la giustizia contrattuale*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, 1262 ss.; A. NIGRO, *Nuove regole per le relazioni tra banche e clienti*, Torino, 2011, 38 ss.; T. FEBBRAJO, *La nuova disciplina dei contratti di credito "al consumo" nella Dir. 2008/48/CE*, in *Giur. it.*, 2010, 227; A.A. DOLMETTA, *Trasparenza Bancaria. Regole*, Bologna, 2013, 124 ss.; G. PIEPOLI, *Sovraindebitamento e credito responsabile*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2013, I, 38 ss. Di recente, in argomento, sia consentito il riferimento a M. SEMERARO, *Informazioni adeguate e valutazione del merito creditizio: opzioni interpretative nel credito ai consumatori*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, 687 ss. Sulle conseguenze che il riconoscimento di un obbligo di informazione adeguata comporterebbe con riguardo alla specifica vicenda dell'ammortamento alla francese R. NATOLI, *I mutui con ammortamento alla francese: dubbi ricorrenti e tentativi di risposta*, in *Dialoghi diritto dell'economia*, 2024, 7 ss. Cfr., le posizioni più risalenti e forse perciò più restrittive sulla sussistenza di un obbligo di offerta adeguata di G. FALCONE, *"Prestito responsabile" e sovraindebitamento del consumatore*, in *Dir. fall.*, 2010, 649; L. MODICA, *Concessione «abusiva» di credito ai consumatori*, in *Contr. Impr.*, 2012, 493 ss.). Dall'altro lato, neppure si può negare che nei più recenti interventi normativi (ad es. nella disciplina sul c.d. credito immobiliare al consumatore e nella nuova Direttiva sul credito ai consumatori – Direttiva UE/2023/2225) proprio il cambiamento di prospettiva adottato dal legislatore europeo sul ruolo della informazione adeguata nel rapporto tra i contraenti rispecchi un mutato approccio alla regolazione del mercato (su questo piano, con più specifico riferimento al diritto privato regolatorio v. D. MAFFEIS, *Direttiva 2014/17/UE: rischi di cambio e di tasso e valore della componente aleatoria nei crediti immobiliari ai consumatori*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2016, 188 ss.; E. PELLECCIA, *La direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali*, *ivi*, 2016, 206 ss.; V. ROPPO, *Regolazione del mercato e interessi di riferimento: dalla protezione del consumatore alla protezione del cliente?*, in *Riv. dir. priv.*, 2013, 167 ss. Per una ricostruzione del concetto di trasparenza in chiave evolutiva v. R. DI RAIMO, *La trasparenza trent'anni dopo*, in *Quaderni di Banca d'Italia*, 2024, in corso di pubblicazione, letto per cortesia dell'Autore).

capitale aumenta»⁶, a essere di immediata percezione è soltanto – ma grazie a un chiaro confronto tra le diverse metodologie di formazione dei piani di ammortamento, invero mai dato in sede di sottoscrizione del contratto di finanziamento – che il ricorso all’ammortamento alla francese comporta un maggior costo, dal lato degli interessi dovuti, rispetto a quanto accadrebbe se si adottasse il piano c.d. all’italiana, che prevede quote di capitali costanti e rate decrescenti; ciò, a prescindere dalle modalità di computo del tasso, il quale a sua volta può essere semplice o composto. Che sia in regime di capitalizzazione semplice o composta, insomma, nel finanziamento da restituire con piano di ammortamento alla francese la quantità di danaro dovuta a titolo di corrispettivo, a parità di durata di quest’ultimo, è maggiore rispetto al caso in cui venga adottato un piano c.d. all’italiana.

Le ragioni di tale maggiore onerosità sono diverse. In parte sono rintracciabili nel fatto che nell’ammortamento alla francese il capitale decresce nel tempo in proporzione inferiore. Se si restituiscono all’inizio più interessi che capitale e i primi sono calcolati sul debito residuo, è chiaro che il godimento di una somma maggiore di danaro per un arco temporale più esteso ha dei riflessi proprio sul costo del finanziamento. In parte però sono anche rintracciabili nel regime finanziario applicato, di non facile comprensione.

Fermo questo dato, è poi d’uopo rimarcare che l’adozione di un piano alla francese sarebbe conveniente per il cliente perché offre una rata costante, permettendo al debitore di avere certezza dell’entità dell’oggetto del pagamento a ogni singola scadenza, consentendogli altresì un calcolo più agevole sulla stessa sostenibilità del debito. Senza però che venga taciuta la sua minore convenienza nella prospettiva della estinzione anticipata, ove si decida di chiudere il rapporto a esecuzione inoltrata, quando cioè il debito di interessi è in buona parte estinto.

La questione di legittimità dell’ammortamento alla francese è stata di recente rimessa anche alle Sezioni unite⁷. Sul tappeto in primo piano

⁶ In questi termini la definizione di ammortamento alla francese rinvenibile sul sito di Banca d’Italia.

⁷ L’ordinanza di rimessione è di Trib. Salerno, 19 luglio 2023, in *Foro It.*, 2023, I, 2786. A questa, è seguita l’ordinanza di rinvio alla Sezioni Unite di Cass., 7 settembre 2023, n. 26141, in *Banca borsa tit. cred.*, II, 2023, 645. Su entrambe A.A. DOLMETTA, *Ammortamento alla francese e prescrizione di «forma-contenuto» ex art. 117, comma 4°, t.u.b.*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2023, II, 648 ss.

è il tema della trasparenza e, in particolare, della corrispondenza di una prassi, che omette di dare conto in contratto delle modalità di ammortamento del debito, con la previsione dell'art. 117, comma 4, TUB, la quale a sua volta impone alle banche di indicare «il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora»⁸. La modalità di ammortamento alla francese rientra in effetti tra le condizioni economiche e il ricorso alla capitalizzazione composta, che comporta un esborso maggiore per il cliente, è senza dubbio un prezzo ulteriore da sopportare per la concessione del danaro. Nel quadro normativo disegnato dall'ordinanza di rimessione non manca più di un riferimento all'art. 1346 c.c., laddove si prospetta che la omessa indicazione delle modalità di ammortamento e di capitalizzazione potrebbe comportare l'indeterminatezza dell'oggetto dell'obbligazione. Vero è che dal piano di ammortamento allegato si può risalire all'esatto ammontare del debito; vero è anche però, afferma il giudice rimettente, che la banca ha l'obbligo di rendere edotto il cliente di tutte le componenti del prezzo del finanziamento. Come poi tale obbligo vada adempiuto è da vedere. Sulla base di quanto affermato nell'ordinanza, l'indicazione del TAN e del TAE non sarebbe sufficiente, pur essendo queste le esatte grandezze numeriche che esprimono l'incidenza dell'ammortamento alla francese e della capitalizzazione composta sul prezzo del finanziamento. Ma neppure dovrebbe esserlo l'inserimento in contratto della formula di matematica finanziaria utilizzata per comporre le rate; la quale formula certo dice ben poco al cliente che non sia anche un matematico.

⁸ Tra gli autori che individuano nella trasparenza il piano di rilevanza delle problematiche cui dà luogo la tecnica di ammortamento alla francese F. QUARTA, *Trasparenza e determinatezza dell'oggetto nei contratti di finanziamento con «ammortamento alla francese»*. *Commento a Collegio di Coordinamento ABF*, 8 novembre 2022, n. 14376, in questa *Rivista*, 2022, IV, 319 ss.; R. NATOLI, *I mutui con ammortamento alla francese, aspettando le Sezioni unite*, in *Dialoghi di diritto dell'economia*, 2023, 1 ss.; ID., *I mutui con ammortamento alla francese: dubbi ricorrenti e tentativi di risposta*, ivi, 1 ss.; ID., *L'ammortamento "alla francese": istruzioni per l'uso*, in E. GINEVRI, R. LATTANZI, U. MALVAGNA, U. MINNECI, G. MUCCIARONE e A. SCIARRONE ALIBRANDI (a cura di), in *Liber amicorum* per Aldo A. Dolmetta, Pisa, 2023, 285 ss.; T. DI MARCELLO, *Il mutuo con ammortamento "alla francese" tra norme attuali e prospettive future*, in *Dialoghi di diritto dell'economia*, 2024, 38 ss.

2. Ammortamento alla francese e disciplina dell'imputazione del debito: premesse concettuali. La natura dell'interesse corrispettivo e il concetto di maturazione

Guardando più da vicino alle proposte di qualificazione della prassi bancaria, è oramai chiaro che la prospettiva d'indagine è duplice: da un lato, si ricava l'illegittimità del piano di ammortamento dalla disciplina sulla maturazione dell'interesse monetario e sull'inadempimento, sotto il profilo dell'imputazione del debito⁹; dall'altro, si valuta la medesima prassi alla luce delle regole di trasparenza contenute nel testo unico bancario¹⁰. Su quest'ultimo blocco di norme si sofferma in via esclusiva anche l'ordinanza di rimessione alle Sezioni unite, che sembra dare invece per presupposta la compatibilità delle modalità di formazione del piano con le regole del codice civile. Resta nondimeno in apice, pur nella divergenza delle costruzioni, la qualificazione dell'interesse monetario alla stregua di un frutto civile; qualificazione, dalla quale si traggono i maggiori corollari in punto di inquadramento generale delle problematiche sottese all'utilizzo di tale tecnica di ammortamento e delle soluzioni date. Da questa e dai suoi corollari è dunque opportuno partire.

Tornare sulla categoria di frutto civile e sul valore che essa assume nell'economia della disciplina degli interessi ha come obiettivo puntualizzare la valenza ricostruttiva della stessa categoria, con ciò che segue sul piano della sistemazione delle diverse fattispecie di interesse e, perciò, sul rilievo che le regole di fonte legale sull'imputazione del debito hanno nell'ammortamento alla francese. Se poi davvero con tale modalità di formazione del piano si realizzi una esazione anticipata del debito di interessi rispetto a quello di capitale è da valutare. Da questo angolo visuale, centrale è il ricorso alla capitalizzazione composta ai fini della determinazione della quantità di corrispettivo dovuta, la quale parrebbe invero inerire strettamente alle modalità di determinazione del tasso, dando la misura del *quantum debeatur* a titolo di controprestazione rispetto alla erogazione del finanziamento¹¹.

⁹ V. gli Autori citati alla nota 4.

¹⁰ V. gli Autori citati alla nota 8.

¹¹ In argomento, diffusamente *infra*, § 3.

In prima battuta viene perciò in considerazione il rilievo che si dà comunemente al fenomeno della maturazione dell'interesse monetario come frutto civile¹². La qualificazione in termini di frutto è riservata dal legislatore soltanto all'interesse corrispettivo su somme liquide e inesigibili¹³; ma è in definitiva estesa sotto traccia, dalle diverse

¹² L'inquadramento dell'interesse monetario entro la categoria del frutto civile era incontestato sotto le precedenti codificazioni: G. PIOLA, *Interessi (Diritto civile)*, *Digesto*, XIII, Torino 1927, 50 ss.; A. VITA, *Interessi (Diritto civile)*, *Nuovo Digesto Italiano*, VII, Torino 1938, 49 ss. Il riferimento al frutto continua ad avere valore ordinante anche dopo l'entrata in vigore del codice civile del 1942: B. BIONDI, *I beni*, cit., 157; L. BARASSI, *Diritti reali e possesso*, cit., 293; G. MARINETTI, *Interessi (Diritto civile)*, in *Novissimo Dig.*, VIII, Torino, 1968, 858 ss.; O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi monetari*, cit., 25 ss. Cfr., tuttavia, B. INZITARI, *La moneta*, cit., 192 s., il quale sottolinea che «la qualifica di fertilità, fruttuosità, fecondità, se pur cara ad un certo linguaggio manualistico, appare meramente immaginifica se riferita al danaro. Più che la “gestione” di una somma pecuniaria, è infatti il concorso di specifiche e diverse situazioni obbligatorie che dà luogo alla produzione degli interessi»; negli stessi termini, successivamente, ID., *Obbligazioni pecuniarie*, cit., 266 s.; ID., *Interessi. Legali, corrispettivi, usurari, anatocistici*, Torino, 2017, 1 s.

¹³ Sul significato normativo e sulla *ratio* della riconduzione degli interessi di capitali alla categoria del frutto civile la dottrina è divisa. Alcune costruzioni, dando la prevalenza all'esigenza di preservare l'unitarietà della categoria, comprensiva dei frutti naturali e civili, sulla scia degli orientamenti presenti sotto il vecchio codice, richiamano il concetto di reddito con la variante, per i frutti civili, del reddito di sostituzione (seppure con diversità di sfumature L. BARASSI, *Diritti reali e possesso*, I, Milano 1956, 293; B. BIONDI, *I beni*, in *Tratt. Vassalli*, IV, Torino, 1956, 157; A. MONTEL, *Frutti (Diritto civile)*, in *Novissimo Dig.*, VII, Torino, 1961, 668 ss.; F. DE MARTINO, *Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione*, in *Comm. c.c. Scialoja Branca*, Bologna- Roma, 1957, 51 s.; M. ALLARA, *Le nozioni fondamentali del diritto civile*, Torino, 1985, 360 ss.; L. MOSCO, *I frutti nel diritto positivo*, Milano, 1947, 469 ss.). Altre, dando invece la prevalenza alla scelta del legislatore di riservare uno spazio all'istituto nel capo dedicato ai beni, individuano nei frutti «quelle utilità che (pur derivando da un'altra cosa) sono suscettibili di soddisfare un bisogno o un interesse distinto dall'interesse che si soddisfa mediante il rapporto con la cosa madre e che implicano, perciò, la distinta e contemporanea realizzazione di entrambi gli interessi». In questa prospettiva, la differenza tra frutti naturali e frutti civili risiederebbe perciò nel tipo di gestione del bene: economica per i frutti naturali e giuridica per i frutti civili (così, M. BARCELLONA, *Frutti (dir. civ.)*, *Enc. Dir.*, XVIII, Milano, 1969, 215). Non mancano posizioni eterogenee, le quali riconoscono la distanza esistente da un punto di vista sia strutturale, sia funzionale tra frutti naturali e civili, contestando altresì la relativa trattazione entro la teoria dei beni. Laddove la disciplina dei primi riguarderebbe un fenomeno di creazione di nuova ricchezza, ove la finalità è anzitutto quella di individuare il suo titolare, i secondi – si osserva – assumono «rilevanza

costruzioni in materia¹⁴, a tutte le tipologie di interessi, in coerenza con il riconoscimento della validità ricostruttiva del principio della naturale fecondità del danaro¹⁵.

Sul valore ordinante attribuibile alla categoria del frutto civile, va detto che il legislatore del 1942 introduce la relativa disciplina nel libro III, sotto il titolo dedicato ai beni, subito dopo avere regolamentato i frutti naturali con il chiaro (ed esclusivo) intento di individuare il momento nel quale il frutto diventa altro dal bene che lo ha prodotto, quale referente oggettivo di situazioni giuridiche autonome rispetto a quella proprietaria, perciò separatamente disponibili. La scelta, comprensibile alla luce del contesto economico che ne ha accompagnato l'entrata in vigore, che si apriva alle prime istanze capitalistiche, è, nell'oggi, soltanto storicamente giustificabile, tenuto conto della profonda distanza che separa il frutto naturale da quello civile: l'uno, che evoca la materialità delle cose e il concetto di appartenenza; l'altro, che evoca semplicemente una situazione creditoria. E lo è, soltanto storicamente giustificabile, pure se si tiene presente lo scopo che ha presieduto alla assimilazione di fenomeni disomogenei all'epoca della riunificazione dei codici: disciplinare la produttività dei beni nella prospettiva della soluzione dei conflitti che potrebbero sorgere nella attribuzione delle rispettive utilità.

Da altro angolo visuale, con riguardo all'inquadramento generale delle differenti fattispecie di interessi, il ricorso alla categoria del frutto civile ha anche contribuito a relegare la disciplina dell'interesse monetario nell'ambito di un microsistema, retto appunto dal principio della naturale fecondità del danaro, sull'assunto della comune natura delle menzionate fattispecie, pur nella consapevolezza delle reciproche

giuridica al fine di risolvere il conflitto di interessi tra il soggetto investito della proprietà del bene e quello legittimato da un titolo contrattuale a sfruttare economicamente [...] il bene medesimo» (O.T. SCOZZAFAVA, *Gli Interessi monetari*, Napoli, 1984, 40 s.).

¹⁴ M. GIORGIANNI, *L'inadempimento. Corso di diritto civile*, Milano 1975, 146 ss.; E. SIMONETTO, *Interessi (diritto civile)*, in *Enc. Giur.*, XVII, Roma 1989, 1 ss.; M. LIBERTINI, *Interessi*, in *Enc. Dir.*, XXII, Milano 1972, 95 ss.; B. INZITARI, *Obbligazioni pecuniarie*, in *Comm. c.c. Scialoja Branca*, Libro quarto delle obbligazioni, Art. 1277-1284, Bologna-Roma 2011, 268 s.

¹⁵ Sul principio della naturale fecondità del danaro e sulle sue origini storiche in particolare T. ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie*, cit., 588; C.M. MAZZONI, *Frutti civili e interessi di capitali*, Milano, 1986, 34 ss.

diversità funzionali, in quanto tutte costituenti il portato della qualità di capitale della moneta¹⁶. A monte sembra esserci, invero, una male intesa lettura del legame esistente tra interessi monetari e disciplina dell'obbligazione pecuniaria, per ciò che dalle peculiarità del bene moneta deriverebbe sull'inquadramento dei primi.

Non v'è dubbio che alcune previsioni in materia di interessi rendono, quasi plasticamente, l'effetto che si vorrebbe fare discendere dal principio della naturale fecondità del danaro. L'art. 1282 c.c., ma anche l'art. 1224 c.c. a date condizioni, prescrivono la 'maturazione' automatica degli interessi, quasi a concretizzare l'immagine del bene che produce il suo frutto, in questo caso per volontà di legge. La c.d. 'maturazione' automatica degli interessi, tuttavia, risponde a null'altro che non sia una logica di sistema, comprensibile certo alla luce delle peculiarità della moneta, ma in quanto, non già bene produttivo, bensì strumento di pagamento e, dunque, di estinzione di una obbligazione pecuniaria¹⁷.

¹⁶ Le fattispecie di interessi e la loro classificazione sono note. Accanto agli interessi su somme liquide ed esigibili, disciplinati dall'art. 1282 c.c., e agli interessi moratori, dovuti a seguito dell'inadempimento ex 1224 c.c., ci sono gli interessi su somme liquide e inesigibili, previsti dall'art. 1815 c.c. È questa una classificazione generalmente accettata, che, pur distinguendo sul piano funzionale, tende a ricostruire le diverse ipotesi in modo unitario, considerando l'interesse null'altro che il riflesso della natura di capitale della moneta. E perciò, la funzione compensativa dell'interesse di cui all'art. 1282 c.c. troverebbe la relativa giustificazione nella peculiare natura della moneta, della quale non si gode ma si può soltanto disporre, presumendosi pertanto che chi la possiede la utilizzi. Egualmente per la funzione risarcitoria ascritta agli interessi moratori, dovuti a prescindere da qualunque prova di danno, e per quella corrispettiva, attribuita agli interessi su somme liquide e inesigibili: l'espresso riconoscimento normativo della legittimità della pratica del prestito a interessi coincide storicamente con il riconoscimento della natura di capitale della moneta (M. GIORGIANNI, *L'inadempimento*, cit., 146 ss.; E. SIMONETTO, *Interessi (diritto civile)*, cit., 1 ss.; M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., 95 ss.). In prospettiva opposta, seppur con approcci differenti, distinguono nettamente tra interessi corrispettivi, da un lato, e interessi moratori e compensativi, dall'altro, riservando soltanto ai primi, gli unici ad assolvere una funzione corrispettiva, la qualità di frutti civili, O. T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi monetari*, cit., 71 ss., 115 ss. e 136 ss.; G. MARINETTI, *Interessi (diritto civile)*, cit., 858 ss.).

¹⁷ Il distacco del concetto normativo di moneta dal suo substrato fisico è evidente nelle costruzioni che rinunciano a equiparare l'obbligazione pecuniaria alle obbligazioni di genere: così B. INZITARI, *La moneta*, in *Tratt. dir. comm.* Galgano, VI, Padova, 1986, 40 ss. e 24 ss.; ID., *Obbligazioni pecuniarie*, in *Comm. c.c. Scialoja*

Guardando nelle pieghe della disciplina è subito riscontrabile il seguente dato: gli interessi hanno sempre fonte legale, pure nel mutuo, in quanto dovuti a prescindere da una espressa pattuizione¹⁸. È questo un risultato cui si è giunti con l'unificazione dei codici ottocenteschi, la quale ha riportato al codice civile alcune ipotesi di interessi prima limitate ai soli crediti commerciali; risultato, che ben esprime una scelta di sistema in assenza di pattuizioni sull'entità del tasso da parte dei contraenti: porre a carico del debitore il rischio della perdita di valore occorsa nella finestra temporale che va dalla scadenza

Branca, Bologna-Roma, 2011; M. SEMERARO, *Pagamento e forme di circolazione della moneta*, Napoli, 2008, *passim*; P. FERRO-LUZZI, *Il tempo nel diritto degli affari*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2000, 3, 404 ss.; ID., *Lezioni di diritto bancario*, I, Torino, 2004, 255 s.; L. FARENGA, *La moneta bancaria*, Torino, 1997, 49 ss.; A. SCIARRONE ALIBRANDI, *L'interposizione della banca nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria*, Milano, 1997, 47 ss. e 179 ss.; S. MARTUCCELLI, *Obbligazioni pecuniarie e pagamento virtuale*, Milano, 1998, 39 s. Sull'equiparazione dell'obbligazione pecuniaria all'obbligazione di dare cose generiche, per tutti, T. ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie*, in *Comm. c.c. Scialoja Branca*, Bologna-Roma, 1957.

¹⁸ L'art. 1815 c.c., nell'introdurre la presunzione di onerosità del mutuo, svolge un ruolo di primaria importanza esattamente sul piano della sistemazione delle differenti categorie di interessi. Gli è infatti che con la sua introduzione viene superato il rilievo dato in passato alla differenza tra interessi di fonte legale e interessi di fonte convenzionale. È dunque vero che alla scadenza dell'obbligazione principale, a prescindere dalla natura dell'operazione posta in essere dai contraenti, gli interessi sono sempre dovuti, quantomeno al tasso legale. Tanto, tuttavia, non basta a predicarne la radice comune. Prima della unificazione dei codici, fonte e titolo dell'obbligazione di interessi non erano indifferenti ai fini della selezione della disciplina applicabile. Gli interessi di fonte legale potevano avere a oggetto soltanto una somma di danaro e maturare su una somma di danaro. Gli interessi di fonte convenzionale, invece, avrebbero potuto avere a oggetto anche beni diversi dal danaro e non necessariamente l'oggetto della prestazione principale e l'oggetto della prestazione di interessi avrebbero dovuto caratterizzarsi per omogeneità [G. PIOLA, *Interessi (diritto civile)*, cit., 50 ss.; A. VITA, *Interessi (diritto civile)*, cit., 49 ss.]. Rispetto ai primi, la dottrina dell'epoca discorreva di funzione compensativa (G.C. MESSA, *Teoria generale degli interessi*, Milano 1907, 48 ss.): una sorta di prestazione fondata su ragioni di equità per compensare il creditore della mancata disponibilità del danaro. I secondi – che erano soltanto gli interessi nel mutuo – rivestivano una chiara funzione corrispettiva. L'unificazione dei codici azzera la differenza tipologica per fonti e introduce un diverso criterio che parimenti permette una classificazione degli interessi e, al contempo, la valorizzazione dei relativi profili funzionali: ossia, la presenza di una previsione contrattuale sulla relativa misura. In argomento, diffusamente, M. SEMERARO, *Interessi monetari. Utilitas temporis e scelte di sistema*, Napoli 2013.

dell'obbligazione pecuniaria fino al suo pagamento, come contraltare dell'effetto inverso che, con riferimento alla distribuzione tra debitore e creditore del medesimo rischio, produce il principio nominalistico¹⁹.

Non è dunque il principio della naturale fecondità del danaro a caratterizzare lo statuto dell'obbligazione pecuniaria. Parte dello statuto normativo di questa specie di obbligazione è bensì espressivo di un preciso bilanciamento di interessi, comprensibile in ragione delle funzioni di misuratore dei valori e di strumento di pagamento che sono proprie della moneta²⁰, l'esito del quale bilanciamento è coerente con i valori sottesi alla codificazione del 1942. Nella architettura del codice, l'impresa prende il posto prima riservato alla proprietà e, sul piano del regime di circolazione dei beni, le regole vengono dirette alla tutela dell'acquisto, consacrando la supremazia del valore di scambio sul valore d'uso²¹. Un disegno armonico e in sé stesso anche completo, temperato dall'angolo visuale macroeconomico dal ruolo riconosciuto allo Stato in economia, sino al mutamento di paradigma registratosi con l'avvento della disciplina comunitaria²².

Ricondurre a questo schema logico tutte le categorie di interessi facendo della corrispondente obbligazione il veicolo sempre e comunque di una scelta di sistema attuativa di un bilanciamento dato tra debitore e creditore – come d'altronde sembra fare, sebbene con significati normativi diversi, chi si appella al principio della naturale

¹⁹ Ovviamente differente è la funzione del tasso legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. Qui alla scadenza dell'obbligazione, quale ulteriore condizione ai fini della esigibilità degli interessi, si affianca la proposizione della domanda giudiziale; quest'ultima, assieme all'entità del tasso stabilita per legge, dimostra che la funzione è sanzionatoria: in argomento, per tutti, v. S. PAGLIANTINI, *Spigolature su di un idolum fori: la c.d. usura legale del nuova art. 1284*, in G. D'AMICO (a cura di), *Gli interessi usurari. Quattro voci su un tema controverso*, Torino, 2017, 49 ss.

²⁰ Su queste due funzioni, v. le pagine classiche, pur nella diversità di esiti sul piano della ricostruzione di ciò che è moneta *sub specie iuris*, di: G. SCADUTO, *I debiti pecuniari e il deprezzamento monetario*, Milano, 1924, 4 ss.; G. STAMMATI, *Moneta*, in *Enc. dir.*, XXVI, Milano, 1976, 747; F. CARBONETTI, *Moneta*, in *Diritto monetario*, in *Diritto monetario*, a cura di Irti e Giacobbe, V, Milano, 1987, 377 ss.; B. INZITARI, *La moneta*, cit., 3 ss.; ID., *Le funzioni giuridiche del danaro nella società contemporanea*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, I, 694 ss.; E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, in *Tratt. Rescigno*, IX, 1, Torino, 1984, 435 ss.; N. DISTASO, *Somma di danaro (debito di)*, in *Novissimo Dig.*, XVII, Torino, 19805, 867 ss.

²¹ A. SCHIAVONE, *Negozi giuridico (dir. rom.)*, in *Enc. Dir.*, XXVII, 516 ss.

²² R. DI RAIMO, *Autonomia e dinamiche del consenso*, Napoli, 2003.

fecondità del danaro – obnubila il rilievo che invece ha, e che non potrebbe non avere, l'intervento della autonomia privata ove il titolo dell'obbligazione di interessi sia il contratto. Quando i contraenti pattuiscono il tasso, la corrispondente obbligazione è attratta all'area della disciplina delle obbligazioni e dei contratti, rappresentando l'interesse, in queste ipotesi, soltanto una modalità di determinazione della prestazione. La pattuizione sul tasso veicola l'interesse sostanziale che connota funzionalmente l'obbligazione, rendendo perciò possibile distinguere, in ragione della funzione assoluta, le differenti categorie di interessi: da un lato, i moratori; dall'altro, i corrispettivi nel mutuo.

Esito costruttivo in punto di sistemazione delle diverse tipologie di interessi è il superamento della teoria tradizionale (e maggioritaria), che individua nella natura di capitale il comune denominatore delle varie fattispecie di interessi²³; il risultato, in termini di disciplina applicabile, è l'abbandono del criterio guida dell'indistinta riferibilità a queste fattispecie delle regole che hanno quale loro presupposto di applicazione la preesistenza di una obbligazione di interessi. Quando interviene l'autonomia negoziale, ciascuna obbligazione di interessi si connota funzionalmente in ragione di quanto muove i contraenti alla contrattazione, con la conseguenza che, ai fini della selezione delle regole a essa riferibili, diventa necessario guardare al titolo che la giustifica²⁴.

È vero che nessuno ha mai messo in dubbio che l'interesse nel mutuo assolva una funzione corrispettiva, salvo reputarla ricorrente anche nel caso in cui l'interesse sia dovuto al tasso legale. È vero anche, però, che individuare nell'interesse corrispettivo, alle condizioni indicate, soltanto una tecnica di determinazione di una prestazione significa ricondurre questo interesse al suo naturale contesto di disciplina: la disciplina delle obbligazioni e dei contratti, selezionabile sulla base del titolo che giustifica l'attribuzione.

²³ Tra gli altri, M. GIORGIANNI, *L'inadempimento*, cit., 146 ss.; E. SIMONETTO, *Interessi (diritto civile)*, cit., 1 ss.; M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., 95 ss.

²⁴ M. SEMERARO, *Interessi monetari*, cit., 118 ss.

3. Il ruolo degli artt. 821, comma 3, 1284 e 1193 c.c. nelle prevalenti costruzioni teoriche in tema di ammortamento alla francese. Ammortamento alla francese ed esigibilità del credito di capitale.

La prima tra le prospettive ricostruttive evocate guarda dunque alla prassi bancaria di adozione dei piani di ammortamento c.d. alla francese alla luce della disciplina della maturazione dell'interesse e della imputazione del debito, per come tradizionalmente interpretata. Norme cardine, sulle quali poggiano le soluzioni accolte sono quelle contenute negli artt. 821, comma 3, 1282, 1193, comma 1, e 1195 c.c. L'art. 821, comma 3, c.c., nel disporre che i frutti civili «si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto»²⁵, presupporrebbe la distinzione, non soltanto concettuale ma anche cronologica, tra maturazione ed esigibilità del debito di interessi, la quale ultima sarebbe legata alla esigibilità del debito di capitale²⁶. Da ciò si inferisce che la regola di imputazione del debito di interessi contenuta nel piano di ammortamento c.d. alla francese sarebbe diversa da quella presupposta dall'art. 821, comma 2, c.c., come pure dagli artt. 1282 e 1194 c.c., i quali parimenti contemplerebbero l'ipotesi della contestuale esigibilità del debito di capitali e di interessi, ponendosi di conseguenza in contrasto, questa regola di imputazione di fonte negoziale, con la previsione dell'art. 1193, comma 1, c.c., la quale, fuorigioco le menzionate disposizioni, resterebbe l'unica applicabile²⁷. Ci sarebbe poi anche la previsione dell'art. 1195 c.c. secondo cui «chi, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore». Sulla base di questa disposizione, si conclude che al cliente della banca potrebbe anche attribuirsi la facoltà di impugnare il piano, considerato l'effetto sorpresa che esso produce in ragione della adozione di una

²⁵ Cfr., sull'art. 1282 c.c., F. QUARTA, *Trasparenza e determinatezza dell'oggetto nei contratti di finanziamento*, cit., 327; V. FARINA, *Piano di ammortamento alla francese: liceità, meritevolezza e trasparenza della relativa clausola*, cit., 154 s.

²⁶ Così A.A. DOLMETTA, *A margine dell'ammortamento «alla francese»: gravosità del meccanismo e sua difficile intelligenza*, cit., 641 ss.

²⁷ V. FARINA, *Piano di ammortamento alla francese: liceità, meritevolezza e trasparenza della relativa clausola*, cit., 154 s.

regola di imputazione differente da quella che presuppone l'esigibilità del debito di capitali e a lui ignota²⁸.

Al riguardo, va anzitutto detto che la rimodulazione delle categorie di interessi poc'anzi delineata incide anzitutto sulla individuazione della portata dell'art. 821, comma 3, c.c. Spezzato il legame tra interesse monetario e principio della naturale fecondità del danaro, questa disposizione, unitamente a quella contenuta nell'art. 820 c.c., riprende i contorni suoi propri: di norma volta a stabilire le modalità di acquisto degli interessi monetari, con specifico riguardo al loro conteggio rispetto al tempo. Quest'ultimo è uno dei fattori determinanti ai fini della identificazione della prestazione di interessi: in assenza di specifica pattuizione contraria, il giorno viene adottato come unità di misura temporale rilevante ai fini della individuazione della spettanza del creditore, in relazione alla durata del prestito. Al suo ambito applicativo è dunque estraneo il concetto di esigibilità del credito di interessi, come pure il relativo collegamento con l'esigibilità del capitale²⁹. Tanto più che la regola è posta con riferimento agli interessi corrispettivi su somme liquide e inesigibili. Una volta attratto l'interesse nel mutuo bancario alla disciplina delle obbligazioni e dei contratti, il profilo della relativa esigibilità, ove mai fosse assente un accordo tra le parti, ha il suo referente normativo nell'art. 1284 c.c., che

²⁸ L'intuizione è di A.A. DOLMETTA, *A margine dell'ammortamento «alla francese»*, cit., 641 ss. Ispirata al principio del *favor debitoris*, la norma stabilisce che anche ove accetti la scelta dell'imputazione fatta dal creditore, il debitore può comunque chiedere una imputazione diversa qualora la precedente sia stata il frutto di dolo della controparte o abbia prodotto una sorta di effetto sorpresa. Il richiamo a questa disposizione, pur mantenendo l'attenzione al piano dell'imputazione del debito, aiuta a mettere a fuoco il reale profilo di criticità nell'utilizzo della tecnica di ammortamento alla francese, che sta nella condotta di chi lo propone. Ricorrendo all'ammortamento alla francese, infatti, la banca decide unilateralmente di imputare la maggior parte delle rate iniziali agli interessi, determinando così un aumento del costo del finanziamento, considerato che il meccanismo di restituzione definito dal piano implica che il finanziato goda di più capitale per più tempo rispetto a quanto invece accadrebbe con l'adozione di un piano che abbassa il capitale in modo proporzionale. Detta modalità, assieme alla tecnica di capitalizzazione (eventualmente composta) dell'interesse prescelta, presupposta dalla formula matematica utilizzata per definire le rate, determina, come si vedrà, il maggior esborso per il cliente: in argomento *infra*, §§ successivi.

²⁹ In questo senso anche T. DI MARCELLO, *Il mutuo con ammortamento «alla francese» tra norme attuali e prospettive future*, cit., 38 ss.

fissa la scadenza del credito di interessi in ragione d'anno³⁰. È questa una regola dispositiva, che trova peraltro puntuale deroga nei contratti di finanziamento bancari, rispetto ai quali i termini di scadenza sono individuati dai contraenti.

Tanto considerato, non pare davvero rintracciabile nel sistema una regola generale, pure di carattere dispositivo, in virtù della quale l'esigibilità del debito di interessi presupponga l'esigibilità del debito di capitale. Detta regola non può trarsi, come detto, dall'art. 821, comma 3, c.c.. E, neppure, dall'art. 1282 c.c. La prima considerazione da fare è che la menzionata disposizione disciplina una categoria di interessi ben distinta dagli interessi nel mutuo. Si tratta dei c.dd. interessi compensativi, dovuti *ex lege*, alla scadenza del debito

³⁰ Invero, anche su questo punto non c'è accordo in dottrina. Alcune costruzioni ricavano dall'art. 821, comma 3, c.c., la facoltà del creditore di pretendere il pagamento degli interessi in qualunque momento dell'esecuzione del rapporto, facendo così coincidere maturazione ed esigibilità (sotto la vigenza del vecchio codice G.C. MESSA, *L'obbligazione degli interessi e le sue fonti*, Milano, 1911, 217 s. Di recente, proprio sul tema dell'ammortamento alla francese R. NATOLI, *L'ammortamento "alla francese": una questione di trasparenza*, cit., 202 ss.) Altre costruzioni invece, riconoscendo che tale soluzione creerebbe non pochi problemi pratici, distinguono i concetti di maturazione e di esigibilità, facendo leva sull'art. 1284 c.c. che, in tale prospettiva, introdurrebbe un termine di scadenza dell'obbligazione di interessi annuale (Cosi', E. SIMONETTO, *Contratti di credito*, Padova, 1994, 261 ss.; M. FRAGALI, *Del mutuo*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1966, 356 s.).

Al più il percorso argomentativo sulla portata dell'art. 821 c.c. e sul suo significato con riferimento alla possibile coincidenza tra maturazione ed esigibilità del credito di interessi può prendere una strada differente da quella rappresentata nel testo e, perciò, arrivare a soluzioni altre se oggetto della maturazione sono gli interessi legali. In assenza di un accordo dei contraenti, considerata altresì la funzione specifica di questa categoria di interessi, sarebbe coerente con la *ratio* che ispira la disciplina dell'obbligazione pecuniaria riconoscere la coincidenza tra maturazione ed esigibilità del credito. Con questi presupposti concettuali, condivisibile è la prospettiva di M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., 124, nota 129. Vale nondimeno ribadire che il problema teorico della coincidenza tra maturazione degli interessi ed esigibilità dell'obbligazione che li ha a oggetto si colloca su di un piano diverso rispetto a quello sul quale si muove la dottrina che oppone alla meritevolezza dei piani di ammortamento alla francese la circostanza che per il loro tramite si renderebbero esigibili interessi su capitale non ancora esigibile. Le due prospettive ricostruttive evocate, oltretutto, assumono rilevanza in concreto soltanto qualora i contraenti non abbiano pattuito un termine di scadenza dell'obbligazione: così, sostanzialmente, R. NATOLI, *o.l.u.c.*

pecuniario³¹. Ove questo interesse sia calcolato al tasso legale, la relativa funzione è di coprire la perdita di valore della prestazione pecuniaria (presunta dal sistema) imputabile al decorso del tempo. Ove invece la parti ne abbiano pattuito l'entità, la sua funzione diventa rintracciabile alla luce del regolamento contrattuale. In tale ultima evenienza, l'interesse assolverà con ogni probabilità funzione risarcitoria, vista tra l'altro la parziale coincidenza di ambito applicativo tra lo stesso art. 1282 e l'art. 1224 c.c. In entrambe le ipotesi l'esigibilità del debito di interessi resta elemento costitutivo della fattispecie. Ciò nel senso che è una scelta normativa collegare alla scadenza del debito di capitale la costituzione dell'obbligazione di interessi.

Per inciso, va pure specificato che quanto osservato sulla portata dell'art. 1282 c.c. vale per chi, in senso contrario, voglia fondare la legittimità dell'ammortamento alla francese su questa stessa disposizione, nella parte in cui stabilisce che i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, «salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente»³². Di là dalla circostanza che un tale approccio interpretativo riporterebbe in auge la convinzione della esistenza di una regola generale che richiede la contemporanea esigibilità del debito di capitale e di interessi, a prevalere sono le considerazioni fatte in precedenza: per un verso, l'art. 1282 c.c. disciplina una categoria di interessi ben distinta da quelli su somme liquide e inesigibili³³; per altro verso, la deroga recata dalla menzionata disposizione pare riferibile più alla automatica debenza degli interessi che non al requisito della esigibilità del debito di capitale.

Da ultimo, nessun rilievo nella stessa direzione sembra assumere l'art. 1194 c.c.³⁴ Questa disposizione, che stabilisce che «il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore» e che «il pagamento fatto in

³¹ Sui quali, anche con riferimento al relativo rapporto con gli interessi moratori, sebbene in prospettiva diversa da quella del testo, B. INZITARI, *Interessi. Legali, corrispettivi, usurari, moratori, anatocistici*, cit., 11 ss.

³² In questo senso invece, tra le altre, ABF, Coll. Torino, 28 marzo 2022, n. 5149; ABF, Coll. Milano, 28 aprile 2022, n. 6650.

³³ Così anche A.A. DOLMETTA, *A margine dell'ammortamento «alla francese»*, cit., 641 ss.

³⁴ Diversamente parte della giurisprudenza: per tutti Trib. Roma, 01.06. 2023, n. 8747, in *dejure*.

conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi», contiene una norma espressiva di un chiaro *favor creditoris*, legata a doppio filo proprio alla regola della c.d. maturazione automatica degli interessi di cui all'art. 1282 c.c. La fattispecie in essa disciplinata consiste infatti nell'imputazione del pagamento a un debito scaduto, produttivo, giusta il disposto dell'art. 1282 c.c., di interessi. Alla detta scadenza, il debitore non può, in autonomia, decidere di estinguere il debito di capitali e non anche quello di interessi, ché altrimenti non sarebbe più remunerato il ritardo, tenuto conto che gli interessi non possono produrre altri interessi. È perciò chiaro che l'articolo pone una norma che ha come suo presupposto di applicazione esattamente l'esigibilità del debito di capitale. Se il debito in questione non fosse scaduto, non si porrebbe il problema del pagamento degli interessi e della relativa imputazione.

Sotto traccia alle argomentazioni tradizionali sembra esserci l'idea che con l'ammortamento alla francese si realizzi una esazione anticipata del debito di interessi rispetto al decorrere del tempo – nel senso che il debitore pagherebbe per la disponibilità ottenuta in ragione di un dato tempo non ancora trascorso. L'idea si fa strada soprattutto per le ipotesi in cui nella formazione del piano venga utilizzata la tecnica della capitalizzazione composta, la quale determina un aumento del costo del finanziamento rispetto a quello che si avrebbe nel caso in cui a essere utilizzata fosse una tecnica di capitalizzazione semplice³⁵.

Osservando il funzionamento del piano di ammortamento risulta evidente che le rate si compongono di una quota di capitale crescente e di una quota interessi decrescente e che «a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta». Il debitore, con il pagamento di ciascuna singola rata, paga gli interessi sul capitale residuo esclusivamente in ragione del tempo decorso dal pagamento della rata precedente. È dunque da escludere che si realizzi un pagamento anticipato nel senso in ultimo evocato. Da questo angolo visuale anzi, il piano di ammortamento è forse persino coerente con quanto previsto dall'art. 821 c.c., che, come detto, si limita a porre una regola di acquisto dell'interesse monetario

³⁵ N. DE LUCA, *Mutuo alla francese: anatocismo, indeterminatezza od altro. Di sicuro, c'è qualcosa che non va*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2021, 233 ss.

alla sfera giuridica del creditore; regola la quale individua nel tempo trascorso il parametro di determinazione della prestazione³⁶.

Rispetto a quanto detto, il ricorso alla capitalizzazione composta non sposta nulla.

Senza dubbio, tale modalità di calcolo dell'interesse determina un aumento del peso economico del finanziamento sul debitore. Di là da ciò che sul piano delle regole matematiche possa significare la formula della capitalizzazione composta, nella prospettiva della sua qualificazione giuridica, una volta escluso che il relativo utilizzo dia luogo a una ipotesi di anatocismo³⁷, ciò che rileva è che essa concorre

³⁶ Parimenti non sembra che l'ammortamento alla francese contrasti con la logica del sistema, per come essa è desumibile dall'art. 1185 c.c. Quest'ultima norma rende evidente la rilevanza del rischio assunto dai contraenti in relazione al tempo dell'adempimento nella disciplina dell'obbligazione. Di questo rischio si presume che le parti abbiano tenuto conto nella determinazione delle prestazioni; perciò, in ipotesi di pagamento anticipato non dovuto, chi ha eseguito la prestazione ha diritto al c.d. *interusurium*. Nel caso di pagamento rateale secondo le scadenze stabilite dal piano di ammortamento alla francese non c'è alcun pagamento anticipato, poiché il debitore paga la rata alla scadenza stabilita dal contratto e poiché quella rata ingloba soltanto gli interessi calcolati sul capitale residuo di cui si è effettivamente goduto fino a quel momento.

³⁷ Sulla contrarietà delle regole di formazione del piano al divieto di anatocismo la stessa giurisprudenza è stata sempre abbastanza concorde nel ripetere che nessuna forma di anatocismo si annida in tale tecnica di ammortamento, consistendo quest'ultima nel calcolo degli interessi sul debito residuo (Trib. Imperia, 6 ottobre 2023, n. 634; App. Alessandria, 10 maggio 2023, n. 405; Trib. Roma, 27 gennaio 2023, n. 3228; App. Perugia, 15 gennaio 2021, n. 33; Trib. Milano, 26 febbraio 2020, n. 1785, tutte in *dejure*). Sembra che l'accostamento della capitalizzazione composta all'anatocismo rischi di equivocare i termini del problema (su questo accostamento, con diversità di vedute D. TOMBESI, *Piano di ammortamento alla francese. Anatocismo o regime composto*, cit., 3 ss.; G.B. BARILLÀ e F. NARDINI, *Legittimità dell'ammortamento alla francese e lo «spettro» dell'anatocismo. Un po' di chiarezza tra matematica e diritto*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, cit., 679; A.A. DOLMETTA, *A margine dell'ammortamento «alla francese»*, cit., 641 ss. e R. NATOLI, *L'ammortamento «alla francese»: istruzioni per l'uso*, cit., 293 ss.; N. DE LUCA, *Mutuo alla francese: anatocismo, indeterminatezza od altro. Di sicuro c'è qualcosa che non va*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2021, II, 222 ss.; V. FARINA, *Interessi, finanziamento e piano di ammortamento alla francese: un rapporto problematico*, cit., 445; G. COLANGELO, *Interesse semplice, interesse composto e ammortamento francese*, cit., c. 469). La regola dettata dall'art. 1283 c.c. presuppone un debito di interessi scaduto, sul quale si vanno a calcolare interessi ulteriori. La norma pone in definitiva un limite all'ambito applicativo della prescrizione precedente (art. 1282

c.c.), escludendo che la regola della maturazione automatica dell'interesse possa valere anche per il debito di interessi scaduto, che è pur sempre un debito pecuniario. Nel piano di ammortamento alla francese non c'è calcolo di interessi su di un debito scaduto. La maggiorazione del dovuto a titolo di interessi cui dà luogo il suo impiego è l'effetto dell'applicazione della formula utilizzata per la determinazione delle rate costanti, che adotta assai spesso il regime finanziario della capitalizzazione composta. Perciò non sembra rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 1283 c.c. Né pare peraltro che si possa ricavare dallo stesso art. 1283 c.c. una regola di sistema (cfr., al riguardo, A.A. DOLMETTA, *Ammortamento alla francese e prescrizione di « forma-contenuto » ex art. 117, comma 4°, t.u.b.*, cit., nota 8). E ciò non perché la disposizione contenuta nel menzionato articolo debba considerarsi eccezionale (tenuto conto, tra l'altro, che anche le regole eccezionali costituiscono a loro volta modalità di attuazione di principi generali, non rappresentando perciò altrettante deviazioni dal sistema). Il tema è assai delicato e richiama alla mente i dubbi manifestati sulla stessa opportunità di continuare a considerare il divieto di anatocismo alla stregua di una norma imperativa nonostante le intervenute modifiche alla disciplina antiusura, che fissano un limite oggettivo al costo dei finanziamenti (O.T. SCOZZAFAVA, *Anatocismo ed autonomia privata*, in *Studi in onore di P. Schlesinger*, V, Milano, 2004, 3450 s.). È pure vero però che questo divieto ha un ambito applicativo più ampio rispetto al divieto di usura, pur trovando esattamente nel pericolo di usura una delle sue ragioni di giustificazione. Volendo perciò mantenere intatto il piano di rilevanza di questa previsione quale norma imperativa attuativa del principio di tutela del debitore, va pure considerato che la *ratio* a essa sottesa dovrebbe consistere esattamente nell'impedire un aumento esponenziale e incontrollato di un debito scaduto, il quale debito, ove mancasse il divieto in questione, sarebbe soggetto a ripetuti aumenti, pure se pattuiti, in ragione del perdurante ritardo del debitore nell'adempimento dell'obbligazione d'interessi, aprendo così al pericolo di usura. Il meccanismo dell'anatocismo integra surrettiziamente o la prestazione principale cui il debitore è tenuto a titolo di corrispettivo, o la prestazione risarcitoria, a secondo della tipologia di interessi previsti in contratto. Il disfavore dell'ordinamento, almeno pare, non deriva perciò soltanto dall'aggravio della prestazione. Anche perché l'aggravio giuridicamente rilevante che si traduce in un maggiore peso economico è soltanto quello che sfocia nell'usura. Ciò che con il divieto di anatocismo si vuole evitare è che il debitore sia indotto ad accettare condizioni inique – peraltro perfettamente lecite ove questo divieto non sussistesse – che potrebbero sfociare nell'usura, nella convinzione di potere onorare il debito. Non pare altrettanto agevole prospettare un divieto di capitalizzazione composta autonomo dal divieto di usura e che abbia come *ratio* esattamente il pericolo di usura. Ciò in quanto la capitalizzazione composta, che certo determina l'aumento del tasso effettivo rispetto a quello nominale, impatta, a monte, direttamente sulla quantificazione della controprestazione. Il maggior peso economico che da essa discende, apprezzabile soltanto se posto a confronto con quello che deriverebbe dal ricorso a una diversa modalità di capitalizzazione, diventa un aggravio giuridicamente rilevante soltanto nei limiti in cui si traduca nella adozione di un tasso usurario.

alla individuazione del *quantum debeatur* a titolo di interessi. In senso giuridico, pertanto, anche il ricorso alla capitalizzazione composta, come è per la capitalizzazione semplice, inerisce alla fase di determinazione della prestazione corrispettiva, che è data dall'interesse dovuto in cambio del finanziamento ricevuto. Sdoganato l'interesse nel mutuo bancario dal principio della naturale fecondità del danaro e dai corollari che discendono dal suo riconoscimento, può reputarsi che i contraenti siano in definitiva liberi di determinare il contenuto economico del contratto, salvi i divieti posti da norme imperative. L'unico limite resta rappresentato perciò dalla disciplina antiusura. Ricondata al piano delle modalità di quantificazione della prestazione dovuta, va dunque escluso che il ricorso alla capitalizzazione composta interferisca con le modalità di imputazione del debito presupposte dall'ordinamento, dando luogo a una esazione anticipata e non ammessa degli interessi rispetto al debito di capitale (e, soprattutto, rispetto al tempo di utilizzo della somma realmente trascorso).

4. *Ammortamento alla francese e trasparenza bancaria. Il diverso ruolo dell'informazione nella disciplina del TUB.*

Escluso che la tecnica dell'ammortamento alla francese ponga problemi sotto il profilo della imputazione delle somme di danaro dovute dal cliente alla banca, maggior rilievo assume la seconda prospettiva di indagine, che si concentra sulla legittimità dei piani alla luce della disciplina sulla trasparenza bancaria. È questa anche la prospettiva di una parte della giurisprudenza³⁸, di recente impostasi al dibattito in seguito al rinvio della questione alle Sezioni unite³⁹. L'ordinanza di rimessione, riassumendo i termini generali dell'inquadramento teorico dei fatti per come rappresentati nelle pronunce di merito che hanno toccato il tema, domanda in via diretta se la mancata indicazione della modalità di ammortamento, da un lato, e del ricorso alla capitalizzazione composta per comporre il montante, dall'altro, possa comportare una sostanziale indeterminatezza

³⁸ App. Roma, 26 ottobre 2022, n. 6715; App. Bari, 7 maggio 2021, n. 866. In senso contrario Trib. Vicenza, 8 giugno 2022, n. 998; App. Brescia, 17 marzo 2023, n. 460: tutte in *dejure*.

³⁹ Cass., 7 settembre 2023, n. 26141, cit., 645.

dell'oggetto del contratto e, al contempo, contrastare con gli obblighi di trasparenza imposti agli intermediari *ex art. 117 TUB*⁴⁰.

L'opzione ricostruttiva va senza dubbio al cuore del problema, ponendo l'accento sull'interesse sostanziale del cliente a essere informato e a comprendere le conseguenze economiche derivanti dal ricorso alla tecnica di ammortamento alla francese. Occorre nondimeno sottolineare che l'accostamento del vizio della indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto alla violazione delle regole di trasparenza rischia di portare fuori strada, mettendo in secondo piano alcune delle ragioni teoriche che possono militare in favore della riconduzione della fattispecie al TUB e, in particolare, ad alcune specifiche norme in esso contenute. Su questo piano diventa determinante infatti avere ben presente il quadro complessivo espresso dal sintagma trasparenza bancaria, con particolare riferimento alla diversità di *ratio* delle norme con esso sintetizzate e agli obiettivi di tutela perseguiti⁴¹.

D'altro canto, indeterminatezza o indeterminabilità e violazione degli obblighi di trasparenza non sono vizi che viaggiano allineati, divergendo *ratio* e piano di incidenza delle prescrizioni normative coinvolte: in un caso il piano è quello dei requisiti strutturali dell'atto; nell'altro è in prevalenza quello delle condotte. L'ambito applicativo della disciplina sulla trasparenza bancaria risulta assai più ampio rispetto a quello dell'art. 1346 c.c., in quanto disciplina data da un insieme di disposizioni dirette a realizzare finalità differenti sul piano degli interessi generali tutelati, volte ad assicurare, ben oltre la determinabilità dell'oggetto del contratto classicamente intesa per i fini fatti propri da una codificazione di ispirazione liberale, nell'accezione riconducibile alle teorie economiche classiche, nella costruzione dei concetti di parte e di contratto⁴², una particolare consapevolezza del

⁴⁰ Trib. Salerno, 19 luglio 2023, cit., 2786.

⁴¹ Sulla portata degli obblighi informativi nei mercati regolati, per tutti v. F. SARTORI, *Informazione economica e responsabilità civile*, Torino, 2011; A.A. DOLMETTA, *Trasparenza dei prodotti bancari. Regole*, Bologna 2013; G. MUCCIARONE, *La trasparenza bancaria*, in *Trattato Roppo*, V, *Mercati regolati*, Milano, 2014. Sulla trasparenza alla luce delle più recenti evoluzioni normative A.M. PANCALLO, *La Trasparenza bancaria nella transizione ad un mercato sostenibile*, Cacucci, Bari, 2022

⁴² Ampliamente al riguardo R. DI RAIMO, *Autonomia privata e dinamiche del consenso*, Napoli, 2003. Sulla stessa linea, ma guardando al ruolo assolto dalla

cliente in ordine alla portata delle condizioni economiche del contratto e dei rischi, nell'ottica anche del corretto funzionamento del mercato, secondo l'insegnamento delle teorie economiche neoclassiche⁴³. Ciò, considerato che il mercato bancario è un mercato regolato.

Lungo questa direttrice si può osservare che il ricorso all'ammortamento alla francese non rende l'oggetto della pattuizione indeterminato le volte in cui al contratto venga allegato il piano. Ciò laddove si intenda per piano allegato ovviamente il piano che entra di pieno diritto nel contratto⁴⁴. Il piano, infatti, individua con precisione le somme dovute a titolo di capitale e di interessi. Ragion per cui, anche qualora non fossero menzionate in contratto la tecnica di ammortamento e la modalità di capitalizzazione non sembra si possa discorrere di indeterminatezza dell'oggetto agli effetti dell'art. 1346 c.c. Parimenti pare che non si possa ove il piano manchi, ma sia chiaramente indicato in contratto, accanto al TAN, anche il TAE, ossia il tasso effettivo annuo (o equivalente).

A quest'ultimo proposito, noto è l'insegnamento dei matematici finanziari in virtù del quale il TAE non divergerebbe dal TAN: atteso che il TAN individua il tasso di interesse annuo, il TAE esprimerebbe il medesimo tasso, ma infra annuale, in ragione del numero di rate da pagare nell'anno. Se questo è vero per il matematico, non così può essere per il giurista, poiché per il giurista il TAN e il TAE individuano

disciplina del rapporto contrattuale nella prospettiva della regolazione del mercato F. DENOZZA, *Aggregazioni arbitrarie v. "tipi" protetti: la nozione di benessere del consumatore decostruita*, in *Giur. Comm.*, 2009, 1057 ss.; ID., *La frammentazione del soggetto nel pensiero giuridico tardo liberale*, in *Riv. dir. comm.*, 2014, 13 ss.; ID., *Mercato, razionalità degli agenti e disciplina dei contratti*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 2012, 1 ss.

⁴³ Si è già detto che con riguardo alla trasparenza, come insieme di regole dirette a consentire al cliente di comprendere i rischi economici insiti nella contrattazione, un ruolo determinante ha svolto la giurisprudenza della Corte di Giustizia: tra le altre, Corte Giust. 3 aprile 2014, C-26/13 *Kasler contro OTP Jelzálogbank Zrt*; Corte Giust. 3 dicembre 2015, C-312/14 *Banif Plus Bank Zrt. contro Lantos*; Corte Giust. 20 settembre 2017, C-186/16 *Ru. Pa. An. e altri contro Banca Româneasca SA*, tutte in *curia.europa.eu*.

⁴⁴ Come giustamente rimarcato da A.A. DOLMETTA, *Ammortamento alla francese e prescrizione di «forma-contenuto»*, cit., 2023, 648 ss. Va anche ricordato però che per la giurisprudenza europea gli intermediari non sono obbligati ad allegare il piano di ammortamento: Corte Giust., 9 novembre 2016, C-42/15, *Home Credit Slovakia contro Klára Bíróová*, in, *Contratti*, 2017, 426.

il corrispettivo dovuto dal cliente per l'erogazione del finanziamento. Il TAE può essere individuato in regime di capitalizzazione semplice o di capitalizzazione composta. In linea generale, il TAE, quando vi sia ammortamento alla francese, è tendenzialmente più alto del TAN. Sicuramente l'applicazione di un TAE individuato in regime di capitalizzazione composta dà come esito la maggiorazione della prestazione cui è tenuto il mutuatario a titolo di interessi. Per il giurista, dunque, la tipologia di capitalizzazione prescelta concorre alla determinazione del corrispettivo nei contratti di finanziamenti, poiché anche da essa dipende la quantità di interessi che, in concreto, chi riceve una somma di danaro deve restituire al finanziatore.

Infine non sembra si possa discorrere di indeterminatezza dell'oggetto agli effetti dell'art. 1346 c.c. allorquando manchi in contratto ogni riferimento al TAE. La non indicazione del Tasso annuo effettivo (o equivalente), in presenza del TAN, concretizza una ipotesi patologica ancora differente, che si sostanzia nella mancata corrispondenza tra quanto pattuito e quanto in effetti applicato. In altre parole, se il TAN è indicato in contratto, sembra difficile potere ricondurre all'ambito applicativo dell'art. 1346 c.c. l'accordo in cui a mancare siano soltanto la tipologia di ammortamento e la specie di capitalizzazione adottata⁴⁵. Ciò, esattamente, in ragione delle diverse finalità attribuibili e delle scelte di politica del diritto sottese alla menzionata disposizione rispetto a quanto, sui medesimi piani, esprime la disciplina sulla trasparenza bancaria⁴⁶.

Ricondotta la questione giuridica nell'area di inferenza del TUB e assodato che il ricorso all'ammortamento alla francese, specie se in capitalizzazione composta, comporta un maggiore esborso per il finanziato rispetto a quanto accadrebbe se si scegliesse, a parità di durata, la tecnica di ammortamento c.d. all'italiana, è oramai chiaro che, nei rapporti con il cliente, alla banca è addebitabile un difetto di informazione. Con riguardo alle modalità con cui detta informazione debba essere veicolata e al tipo di rimedio irrogabile nel caso in cui difetti, il ventaglio delle soluzioni interpretative è tuttavia ampio, atteso che nel Testo unico bancario l'assenza di informazioni può assumere

⁴⁵ Così sembra, in ultimo, anche per A.A. DOLMETTA, *Ammortamento alla francese e prescrizione di «forma-contenuto»*, cit., 648 ss.

⁴⁶ In argomento *infra*, § successivo.

differenti significati normativi. Genericamente riconducibile al sintagma trasparenza bancaria, l'obbligo di informazione – o meglio, la necessità che l'informazione sia veicolata al cliente – risponde a interessi generali che non sempre coincidono, identificabili con l'esigenza di assicurare o la migliore tutela del cliente o la tutela del mercato⁴⁷. La strumentalità degli obblighi di forma, di informazione e di comunicazione in seno al Testo Unico bancario al raggiungimento di questa duplice finalità è quanto mai scontata. Forse, meno scontati sono i corollari che ne discendono in ordine alla scelta della tipologia di rimedio applicabile nel caso della relativa violazione.

Senza pretesa di completezza, già a un primo sguardo, nell'ambito delle regole di trasparenza nel TUB è possibile isolare almeno tre gruppi di norme. Un primo gruppo risponde all'esigenza di garantire una contrattazione trasparente tra parti informate al fine di assicurare che tutte le informazioni necessarie ad assumere una decisione consapevole siano indirizzate al cliente. È, ad esempio, il caso dell'obbligo di forma scritta del contratto: forma non a caso qualificata informativa dalla più recente giurisprudenza, in quanto veicolo di informazioni reputate essenziali⁴⁸. O, ancora, degli obblighi di informazione imposti nella fase antecedente alla conclusione dell'accordo dalla disciplina sul credito ai consumatori. Un altro gruppo di norme parimenti risponde all'esigenza di garantire una contrattazione trasparente, ma questa volta

⁴⁷ F. DENOZZA, *Mercato, razionalità degli agenti e disciplina dei contratti*, in G. GITTI, M. MAUGERI e M. NOTARI, *I contratti per l'impresa. Produzione, circolazione, gestione, garanzia*, I, Bologna, 2012, 69 ss.; A. NIGRO, *Linee di tendenza delle nuove discipline di trasparenza. Dalla trasparenza alla "consulenza" nell'erogazione del credito?*, in AA.VV., *Nuove regole per le relazioni tra banche e clienti. Oltre la trasparenza?*, Torino, 2011, cit., 29 ss. In linea più generale v. anche v. L. NIVARRA, *Al di là del particolarismo giuridico e del sistema: il diritto civile nella fase attuale dello sviluppo capitalistico*, in *Riv. critica dir. priv.*, 2012, spec. 237 ss. Più di recente, alla luce delle evoluzioni normative, v. le considerazioni di R. DI RAIMO, *La trasparenza trent'anni dopo*, cit., in corso di pubblicazione.

⁴⁸ Cass., Sez. un., 16 gennaio 2018, n. 898, in *Banca borsa tit. cred.*, 2018, II, 267 ss., con nota di A. MIRONE, *Le Sezioni Unite e il contratto c.d. mono-firma*, *ibidem*, 275 ss.; L. MODICA, *Il volto crudele, ma autentico, del formalismo «informativo»*, in *Foro It.*, 2028, I, c. 1283 s. In dottrina, v. anche A. TUCCI, *Una pura formalità. Dalla struttura alla funzione del neo-formalismo contrattuale*, *Banca borsa tit. cred.*, 2017, II, 543 ss., nota di commento a Cass., 27 aprile 2017, n. 10447; C. ROBUSTELLA, *Trasparenza informativa e vincoli formali nella contrattazione asimmetrica*, in *Dialoghi di diritto dell'economia*, 2022.

allo specifico fine di evitare un abuso della controparte mediante la introduzione in contratto di clausole potenzialmente determinative di uno squilibrio, soprattutto economico, tra le posizioni dei contraenti. È il caso, ad esempio, della previsione che vieta di introdurre nelle aperture di credito costi ulteriori rispetto agli interessi, alle commissioni di affidamento e alle commissioni istruttorie veloci. Un terzo gruppo di norme infine, che pure risponde alla esigenza di garantire una contrattazione trasparente, lo fa all'ulteriore specifico fine di consentire al cliente di scegliere liberamente in maniera informata tra offerte di più concorrenti. Basti pensare alle regole sulla pubblicità accompagnate dalla previsione della nullità delle clausole che inseriscono prezzi e condizioni difformi, in senso peggiorativo, da quelli pubblicizzati.

L'irriducibilità a unità della *ratio* di queste previsioni, tutte sintetizzate dal sintagma trasparenza bancaria, impatta – come detto – sulla scelta del rimedio applicabile aprendo alla alternativa tra risarcimento e nullità. Ancora, con specifico riferimento a quest'ultima, impatta pure sulla scelta del regime dell'azione, nonostante l'art. 127 TUB introduca apparentemente un trattamento unitario delle nullità⁴⁹.

Invero, parte delle costruzioni, pure riconoscendo la specialità in luogo della eccezionalità delle nullità di protezioni rispetto alla disciplina codicistica ed ammettendo perciò l'estensibilità del relativo regime di tutela anche alle ipotesi non previste, nonché la prospettabilità di nullità di protezione virtuali⁵⁰, ha nondimeno costruito la categoria

⁴⁹ L'art. 127, comma 2, TUB dispone espressamente che «le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice».

⁵⁰ Senza dimenticare che, in ambito bancario e finanziario, il riconoscimento di questa tipologia di nullità ha creato non pochi problemi, considerato che l'apertura a una tale ipotesi interpretativa porterebbe con sé la possibilità di sanzionare con la nullità anche la violazione di una regola di comportamento. Il pensiero corre alla distinzione tra regole di validità e regole di condotte e ai corollari che da essa sono derivati nella contrattazione bancaria e finanziaria sul piano della individuazione delle tutele più acconce allo scopo perseguito dalle norme violate le volte in cui si fosse trattato di norme impositive di obblighi di condotta: Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26724, in *Foro It.*, 2008, 785 ss.. Tra i commenti, alcuni dei quali anche critici, v. A. GENTILI, *Disinformazione e invalidità: i contratti di intermediazione dopo le Sezioni unite*, in *Contratti*, 2008, 393 ss. e D. MAFFEIS, *Discipline preventive nei servizi di investimento: le Sezioni Unite e la notte (degli investitori) in cui tutte le vacche sono nere*, *ivi*, 2008, 403 ss.; R. NATOLI, *Regole di validità e regole di responsabilità tra diritto civile e nuovo diritto dei mercati finanziari*, in *Banca borsa*

come categoria omogenea: il rimedio seguirebbe sempre lo stesso regime, sicché le nullità nel TUB sarebbero, quanto a ispirazione, sostanzialmente uguali alle nullità del Codice del consumo⁵¹. A monte cade l'idea di preservare la centralità del codice civile e la categoria viene costruita come un *prius* e non come un *posterius*, con la conseguenza di qualificare le discipline non conoscibili attraverso il suo impiego come eccezionali.

Per inciso va detto che considerare la categoria come un *prius* logico conduce a obnubilare l'indagine funzionale delle singole previsioni a vantaggio di una ricostruzione unitaria del rimedio, che è apparentemente più rassicurante, ma che comporta il rischio di implementare la frammentazione del sistema attraverso la creazione di più categorie speciali e, dunque, di ambiti di disciplina che non comunicano tra loro, mantenendo intatto il rilievo, sul piano costruttivo, della dialettica tra norma regolare e norma eccezionale⁵². Con specifico riferimento al TUB inoltre, seguire l'idea che il regime della nullità sia sempre uguale a sé stesso significa concludere che per tutte le nullità in esso previste troverebbe sempre applicazione la regola elaborata dalla giurisprudenza sulla necessità di distinguere tra il momento della rilevazione della causa di nullità e quello della dichiarazione⁵³. Dunque, il giudice rileva e poi chiede al cliente, sia esso consumatore oppure no,

tit. cred., 2012, 165 ss.. Sulla distinzione tra regole di validità e regole di condotta, tra i molti, G. PERLINGIERI, *L'inesistenza della distinzione tra regole di comportamento e di validità nel diritto italo-europeo*, Napoli, 2013; C. SCOGNAMIGLIO, *Regole di validità e di comportamento: i principi ed i rimedi*, in *Eur. dir. priv.*, 2008, 599 ss.; V. ROPPO, *Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppo di un nuovo paradigma*, in ID., *Il contratto del duemila*, Torino, 2002, 46 ss.; G. D'AMICO, *Regole di validità e principio di correttezza nella formazione del contratto*, Napoli, 1996.

⁵¹ G. PASSAGNOLI, *Nullità speciali*, Milano, 1995; M. GIROLAMI, *Le nullità di protezione nel sistema delle invalidità negoziali. Per una teoria della moderna nullità relativa*, Padova, 2008. Sul piano del metodo, in prospettiva opposta, pur adottando ciascuno presupposti ricostruttivi differenti, giungono alla stessa conclusione sulla necessità di ricavare la disciplina della nullità dalla *ratio* della norma violata S. POLIDORI, *Discipline della nullità e interessi protetti*, Napoli, 2001, 108 ss.; ID., *Nullità di protezione e sistematica delle invalidità negoziali*, Napoli, 2016; A. GENTILI, *Le «nullità di protezione»*, in *Eur. dir. priv.*, 2011, 77.

⁵² Sul metodo P. PERLINGIERI, *Tendenze e metodi della civilistica italiana*, Napoli, 1979.

⁵³ Cass., 12 dicembre 2014, n. 26242, in *Foro It.*, 2015, I, c. 862 ss.

se vuole che la nullità sia dichiarata⁵⁴. Anche la rilevabilità d'ufficio, insomma, parteciperebbe alla funzione protettiva che è propria di queste nullità.

Se però si guarda ai tre gruppi di norme menzionati, non sembra rispondere al vero che per tutte le ipotesi in cui alla relativa violazione consegua la nullità valga la distinzione tra momento della rilevazione e momento della dichiarazione. Ciò in quanto non è coerente con la *ratio* di alcune di queste previsioni il riconoscimento in capo al cliente della assoluta disponibilità del suo interesse. Il terzo gruppo di norme, ad esempio, persegue un obiettivo proconcorrenziale. Le diverse previsioni che rientrano al suo interno hanno un chiaro fondamento nell'ordine pubblico di direzione, come peraltro è testimoniato dalla tipologia di intervento manutentivo sul contratto. Nei casi di sostituzione automatica delle clausole riproduttive di prezzi e condizioni differenti e peggiorativi rispetto a quelli pubblicizzati o nelle ipotesi di nullità del TAEG per mancato inserimento di alcune voci di costo l'intervento manutentivo sul contratto non segue la logica della riconduzione ad equilibrio del rapporto (Taeg ad es.)⁵⁵. L'obiettivo della norma non è tanto rendere giusto un contratto ingiusto, ma è soprattutto incidere, o quantomeno tentare di incidere, sulle condotte degli operatori di mercato attraverso l'irrogazione di una vera e propria

⁵⁴ Per tutti S. PAGLIANTINI, *Spigolando a margine di Cass. 26242 e 26243/2014: le nullità tra sanzione e protezione nel prisma delle prime precomprensioni interpretative*, in *Nuova giur. comm.*, 2015, 185 ss. Sul significato da attribuire alla formula "operatività a vantaggio" contenuta nell'art. 127 TUB U. MALVAGNA, *Credito fondiario, nullità «a vantaggio del cliente» e legittimazione di altri*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2014, 139 ss., secondo il quale l'utilizzo di tale formula starebbe a indicare che l'operare del rimedio è subordinato a una valutazione di convenienza in relazione all'interesse del cliente.

⁵⁵ L'art. 125 *bis* TUB dispone testualmente che «sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124». Anche in questo caso, la gravità della sanzione sembra spiegarsi in ragione del preesistente obbligo di pubblicizzare il TAEG e delle finalità a esso sottese. In quest'ultima ipotesi non è soltanto la mancata informazione a essere pesantemente sanzionata. È anche, e soprattutto, il non avere inserito un costo, comunque riportato in contratto, nella voce che sintetizza il costo complessivo del finanziamento.

sanzione di diritto privato⁵⁶. Oltre all'ordine pubblico di protezione, insomma, pare esserci qualcosa in più.

Quanto appena considerato ha un impatto diretto sulle sorti dei piani di ammortamento alla francese, dipendendo queste ultime dal rilievo che l'informazione sul tipo di piano e sulla modalità di capitalizzazione può assumere nel TUB.

5. L'ammortamento alla francese tra obbligo di forma e obbligo di informazione.

Con specifico riguardo all'inquadramento del vizio, la giurisprudenza si interroga sulla applicabilità dell'art. 117, comma 4, TUB⁵⁷. Parte della dottrina rinvia invece agli artt. 120 *novies* e 124 TUB, i quali, rispettivamente per il credito immobiliare al consumatore e per i crediti ai consumatori, impongono agli intermediari di fornire al cliente chiarimenti adeguati sui contratti di credito in modo da consentirgli di valutare quale sia il più adatto alla situazione finanziaria⁵⁸. In un caso, il rimedio prospettabile sarebbe la nullità del patto sugli interessi con conseguente sua sostituzione; nell'altro il risarcimento del danno.

Quanto alla prima opzione ricostruttiva, va detto che l'art. 117, comma 4, TUB, in modo inequivoco, dispone che «i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora», prevedendo l'eterointegrazione del regolamento in caso di omessa

⁵⁶ Espressiva di una logica punitiva, strumentale questa volta a sanzionare l'intermediario al fine di incentivare condotte maggiormente trasparenti nei confronti dei clienti e non a perseguire finalità proconcorrenziali, è la recente pronuncia della Corte di Giustizia che riconosce al consumatore, per l'ipotesi di nullità dei mutui indicizzati al tasso svizzero, il diritto a ottenere una compensazione che vada oltre il rimborso delle rate mensili pagate e le spese sostenute per l'esecuzione del contratto: Corte giust., 15 giugno 2023, causa C-520/21, in *dejure*. In dottrina, sul carattere deterrente assegnato al rimedio demolitorio nei contratti di credito ai consumatori v., di recente, le riflessioni di M. DELLACASA, «Clausola abusiva...e poi?» *Integrazione e nullità del contratto nella giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in *Accademia, Rivista dell'Associazione Civilisti Italiani*, 2023, 25 ss.

⁵⁷ Trib. Salerno, 19 luglio 2023, cit., 2786.

⁵⁸ R. NATOLI, *I mutui con ammortamento alla francese: dubbi ricorrenti e tentativi di risposta*, cit., 7 ss.

indicazione. Se l'interesse corrispettivo non è altro che una tecnica di determinazione della controprestazione, la grandezza numerica, ossia il TAE, che esprime le conseguenze economiche della adozione di una data tipologia di piano e di capitalizzazione, dovrebbe essere indicata in contratto.

In particolare, come già più volte ricordato, la tecnica dell'ammortamento alla francese – rispetto a quello all'italiana – comporta un aumento del TAE rispetto al TAN. Ciò, in quanto, maggiore è la somma di cui si dispone per più tempo, maggiori sono gli interessi che si vanno a pagare sulla stessa. In questo senso, e soltanto in questo, la modalità di imputazione concorre a determinare il costo effettivo del mutuo, traducendosi in un costo ulteriore di cui il cliente è davvero ignaro. Lo stesso vale, forse anche di più, quando si ricorre alla capitalizzazione composta. L'utilizzo di questa tipologia di capitalizzazione per determinare il montante sul quale calcolare gli interessi, pur non traducendosi – come detto⁵⁹ – nella fattispecie di cui all'art. 1283 c.c., la quale presuppone un debito di interessi scaduto, implica nondimeno un costo ulteriore per il cliente, dando luogo a un deciso aumento del TAE rispetto al TAN, per ciò che esso esprime nel contratto: ossia il corrispettivo dovuto dal cliente per l'erogazione del finanziamento. Qualificato il TAE come la misura percentuale che esprime il reale costo del finanziamento, è ragionevole concludere che anch'esso debba essere incluso in contratto ai sensi dell'art. 117 TUB.

Si potrebbe anche reputare che nell'accordo debba figurare il riferimento alla tipologia di piano e di capitalizzazione, trattandosi pur sempre di condizioni economiche che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 117 TUB⁶⁰. Non pare però che l'indicazione di queste due condizioni, specie se accompagnata soltanto dalla formula matematica che le descrive, sia sufficiente. Entrambe incidono sul costo, impattando sul tasso di interesse applicato al finanziamento, ossia sulla quantità di corrispettivo dovuto dal cliente, senza tuttavia dare la misura della relativa reale incidenza sul costo del finanziamento. Essenziale sul piano della conformità del contratto alla regola introdotta dall'art. 117 TUB resta dunque l'indicazione del TAE.

⁵⁹ V. *retro*, nota 35.

⁶⁰ Così F. QUARTA, *Trasparenza e determinatezza dell'oggetto nei contratti di finanziamento*, cit., 319 ss.

Obiettare che la conoscenza del costo complessivo del finanziamento è rimessa all'ISC, per i contratti con i non consumatori, e al TAEG, per i contratti con i consumatori non sembra cogliere nel segno⁶¹. Qui, non si fa questione della conoscenza da parte del cliente del costo complessivo, bensì del rispetto a opera di banche e intermediari dell'obbligo di forma scritta in relazione agli elementi essenziali del contratto. La prescrizione che impone di indicare il tasso di interesse è posta a completamento della regola dettata dal primo comma dell'art. 117 TUB. Oltretutto, identificare il tasso di interesse con il tasso annuo effettivo – che resta una grandezza diversa dall'ISC e dal TAEG – è pure coerente proprio con la funzione c.d. informativa attribuita alla forma scritta dei contratti bancari e finanziari⁶² e con ciò che il TAE rappresenta nel contratto: una delle possibili modalità di determinazione del corrispettivo nell'ambito di un contratto sinallagmatico.

Ricondotto all'art. 117 TUB l'obbligo per gli intermediari di riportare in contratto anche il TAE, non può non essere preso in considerazione il collegamento di questa previsione con quella contenuta nell'art. 116 TUB. Senza ombra di dubbio le due norme esprimono diverse *rationes*. Lo si è detto prima e anche altrove⁶³. La prima, nel richiedere l'obbligo di forma scritta e l'indicazione di elementi specifici nel contratto, come pure nell'introdurre il divieto del rinvio agli usi, si ispira chiaramente all'ordine pubblico di protezione. La seconda, invece, che disciplina la fase pubblicitaria, imponendo alle banche e agli intermediari finanziari di rendere «noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di

⁶¹ La giurisprudenza è concorde nel riconoscere la diversa rilevanza, sul piano del trattamento rimediabile, della mancata indicazione in contratto dell'ISC e del TAEG. In assenza del primo si discorre di responsabilità precontrattuale dell'intermediario, con conseguente legittimazione a chiedere il risarcimento del danno, ove provato, da parte del cliente; in assenza del secondo, con riferimento ai crediti ai consumatori, soccorre l'art. 125 *bis*, il quale commina la caducazione di tutti i costi, con conseguente sostituzione automatica del tasso. Così, Trib. Monza, 3 marzo 2023, n. 500; Cass., 14 febbraio 2023, n. 4597; Cass., 9 dicembre 2021, n. 39169; App. Torino, 24 agosto 2022, n. 931: tutte in *dejure*.

⁶² Cass., Sez. un., 16 gennaio 2018, n. 898, cit., 267.

⁶³ M. SEMERARO, *Alle Sezioni Unite l'ammortamento alla francese: molti equivoci e un fondo di verità*, cit., 15.

mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi», sembra avere una ispirazione diversa, pro-concorrenziale, tenuto conto che l'obiettivo che per il suo tramite si intende raggiungere è garantire una contrattazione trasparente allo specifico fine di consentire al cliente di scegliere liberamente in maniera informata tra offerte di più concorrenti⁶⁴. Nondimeno, è vero anche che la sanzione della violazione di questi obblighi pubblicitari mediante una condotta che ne frustri la *ratio* (ossia l'inserimento in contratto di tassi, prezzi e condizioni peggiorativi rispetto a quanto pubblicizzato), è sanzionata con la nullità parziale, cui segue l'eterointegrazione, previste entrambe dallo stesso art. 117, comma 7, TUB. Una nullità, questa, che sembra difficile ascrivere soltanto all'ordine pubblico di protezione, considerato l'interesse generale, che è di direzione, veicolato dalla previsione in violazione della quale è comminata.

Detto questo, è pure vero che l'oggetto dell'obbligo pubblicitario, da un lato, e dell'obbligo di forma del contratto, dall'altro, è il medesimo. Sicché pare proprio illogico ampliare e al contempo meglio specificare l'oggetto del secondo, senza incidere anche sull'oggetto del primo. Se per tasso di interesse e condizioni economiche di cui alla disciplina sulla trasparenza devono intendersi il tasso annuo effettivo e ogni ulteriore indicazione rilevante ai fini del relativo calcolo, sembra si possa ragionevolmente sostenere che soltanto la pubblicità del medesimo tasso e delle medesime condizioni garantisca una scelta libera tra più offerte da parte del cliente che si affaccia al mercato del credito. È indubbio che la pubblicizzazione del TAE, quale misura dipendente dall'entità del finanziamento e dalla periodicità delle rate, può porre qualche difficoltà. A queste si può nondimeno ovviare attraverso la formulazione di esempi, che diano contezza della differenza corrente tra TAN e TAE in ragione delle modalità di ammortamento e di capitalizzazione adottate.

Nel caso di mancata indicazione del TAE il rimedio applicabile dovrebbe essere perciò la nullità parziale, con conseguente

⁶⁴ In questo senso i primi commentatori della previsione: tra gli altri, L. MODICA, *Il contratto di credito al consumatore nella nuova disciplina comunitaria*, in *Europa dir. priv.*, 2009, 785 ss.; M. DE POLI, *Gli obblighi gravanti sui creditori nella fase anteriore e posteriore alla stipulazione del contratto e le conseguenze della loro violazione*, in G. DE CRISTOFARO (a cura di), *La nuova disciplina europea del credito al consumo*, Torino, 2009, 55 ss.

eterointegrazione del tasso, secondo quanto disposto dall'art. 117, comma 4, TUB. Non sembra agevole percorrere la strada tracciata da una dottrina, la quale, sul presupposto della applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 1346 c.c., ricava la nullità del patto sugli interessi senza che a essa si accompagni alcuna sostituzione automatica di clausole, in ragione di quanto previsto dall'art. 1815, comma 2, c.c.⁶⁵.

Il carattere sanzionatorio del rimedio individuato dall'articolo da ultimo richiamato si giustifica in ragione delle peculiarità della fattispecie cui accede⁶⁶: quel trattamento, che consiste nella nullità del patto senza sostituzione, vero è che è dettato con riferimento all'usura civilistica; vero è anche però che è una norma penale a stabilire quando gli interessi sono usurari. Non sembra esserci spazio, pertanto, per una interpretazione analogica diretta alla estensione di questa disposizione alla fattispecie della mancata indicazione delle informazioni inerenti alla tipologia di ammortamento. Ma neppure sembra esserci ove a non essere indicato sia il TAE. Pur mettendo da parte le perplessità già manifestate in ordine al ricorso alla categoria della indeterminatezza dell'oggetto del contratto, sembra insomma un po' affrettato prescindere dal rimedio individuato dall'art. 1346 c.c. – che è la nullità dell'intero contratto – per abbracciare quello più conveniente della trasformazione del finanziamento da oneroso a gratuito, senza tenere in conto *ratio* e conseguente ambito applicativo delle norme violate. Ma di nuovo, l'irragionevolezza del rimedio della nullità assoluta, che appare evidente con riferimento alla fattispecie in esame, forse costituisce un ulteriore indizio della inutilità del rinvio all'art. 1346 c.c.

Identificato l'oggetto del contratto con la rappresentazione ideale degli elementi esterni al regolamento su cui cade la contrattazione⁶⁷, è stato osservato che la disciplina di derivazione europea tende a imporre una sempre maggiore specificazione della descrizione dei termini rappresentativi della realtà costituenti il riferimento materiale ultimo

⁶⁵ A.A. DOLMETTA, *Ammortamento alla francese e prescrizione di «forma-contenuto» ex art. 117, comma 4°, t.u.b.*, cit., 648 ss.

⁶⁶ Pur con sfumature differenti v. A. GENTILI, *I contratti usurari: tipologie e rimedi*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, I, 353 ss.; F. QUARTA, *Risarcimento e sanzione nell'illecito civile*, Napoli, 2013, 342 ss.

⁶⁷ Ampiamente E. GABRIELLI, *L'oggetto del contratto*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 2001, 18 ss.

degli interessi delle parti⁶⁸. Questa circostanza, tuttavia, non cancella la diversità di ambito applicativo e di *ratio* delle due discipline. Pure a fronte della relativa apparente parziale sovrapponibilità, è esattamente il riferimento alla determinatezza e determinabilità dell'oggetto contenuto nell'art. 1346 c.c. a fare la differenza. Le maggiori specificazioni sul piano della descrizione dell'elemento esterno su cui cade la contrattazione richieste dalla disciplina europea e, in particolare, dall'art. 117 TUB non sono imposte per rendere determinabile ciò che altrimenti sarebbe indeterminato o indeterminabile, bensì al fine di limitare l'autonomia dell'istituto bancario, con il chiaro intento di tutelare il contraente debole⁶⁹.

È stato giustamente rilevato che il reale problema posto dall'utilizzo dei piani di ammortamento alla francese è che sul mercato del credito l'offerta di piani organizzati secondo criteri alternativi è assai rara⁷⁰. Su questa base si reputa di potere ricavare dagli artt. 120 *novies* e 124 TUB l'obbligo gravante sugli intermediari di informare delle conseguenze derivanti dalla scelta della tecnica di ammortamento e, se del caso, consigliare la specie di piano più adeguata alla situazione patrimoniale del cliente.

Il suggerimento è condivisibile e va nella direzione tracciata dalla nuova Direttiva sul credito ai consumatori della quasi totale uniformazione del trattamento disciplinare tra credito immobiliare e credito al consumo⁷¹. Il rimedio nell'ipotesi di violazione di questo

⁶⁸ E. GABRIELLI, *Contratto e Contratti. Scritti*, Torino 2011, 63 ss. e 69 ss.

⁶⁹ E con la conseguente irrogazione del rimedio rappresentato in buona parte dei casi dalla nullità di protezione (parziale e relativa). Cfr., seppure su fattispecie non analoga, S. PAGLIANTINI, *Inderminabilità dell'oggetto, giudizio di nullità e contratto di agenzia: verso l'inefficacia delle clausole di modificazione unilaterale del contratto?*, in *Giust. civ.*, 1998, 2889 ss.

⁷⁰ R. NATOLI, *I mutui con ammortamento alla francese: dubbi ricorrenti e tentativi di risposta*, cit., 6.

⁷¹ È ben nota la tendenza del legislatore comunitario a disciplinare per ambiti, ritagliati sull'oggetto della contrattazione e sulle qualità soggettive dei contraenti (sulle scelte ideologiche al fondo di questa tendenza, ampiamente F. DENOZZA, *Spettri del mitico "ordo": diritto e mercato nel neoliberalismo*, in *Moneta e credito*, 2019, 327 ss.; sulla tecnica di normazione del legislatore europeo e sugli obiettivi più recenti in termini di tutela del cliente bancario A. MIRONE, *Sistema e sottosistemi nella nuova disciplina della trasparenza bancaria*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2014, I, 377 ss.; ID., *Profili evolutivi della trasparenza bancaria*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 2018, 47 ss.). Tendenza peraltro assai spesso assecondata anche dagli

obbligo, che interesserebbe soltanto i finanziamenti rientranti nell'ambito applicativo dei suddetti blocchi di disciplina, dovrebbe essere il risarcimento del danno, con tutte le difficoltà che esso comporta sul piano della prova da parte del cliente. La prospettazione della ricorrenza di un sì fatto obbligo non sembra, tuttavia, si ponga in alternativa con il riconoscimento dell'altro, avente a oggetto l'inserimento in contratto del TAE, inerendo ciascuno a piani distinti: il primo, al piano delle informazioni adeguate alla situazione patrimoniale del cliente da fornire nella fase antecedente alla sottoscrizione dell'accordo, con l'obiettivo di rendere edotto il medesimo cliente della possibilità di costruire il piano di ammortamento secondo logiche diverse; il secondo a quello dei

orientamenti interpretativi della Corte di Giustizia (v., ad esempio, Corte Giust. 5 marzo 2020, C-679/18, anche in *dirittobancario.it*). Da ultimo, la questione si è riproposta proprio con riguardo alla estensibilità di alcune regole dettate per il credito c.d. immobiliare ai consumatori alle fattispecie di credito ai consumatori. Le prime, ispirate ai principi del credito sostenibile e responsabile, introducono meccanismi di tutela ben più stringenti rispetto a quelli previsti dagli artt. 123 ss. Tub (sui quali, tra gli altri, R. SANTAGATA, *Prime note sulla nuova disciplina del rimborso anticipato del credito ai consumatori*, cit., 179 ss.; E. PELLECCCHIA, *La direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali*, cit., 206 ss.; D. MAFFEIS, *Direttiva 2014/17/UE: rischi di cambio e di tasso e valore della componente aleatoria nei crediti immobiliari ai consumatori*, cit., 188 ss.; T.V. RUSSO, *Credito immobiliare ai consumatori*, in E. CAPOBIANCO (a cura di), *I contratti bancari*, Torino, 2021, 1899 ss.; ID., *Valutazione ingannevole del merito creditizio e intervento perequativo del giudice nei contratti di credito immobiliare ai consumatori*, in *Contr. Impr.*, 2020, 1486 ss.). Così è per gli obblighi di informazioni adeguate imposti agli intermediari nella fase antecedente alla conclusione del contratto – espressamente calibrati sulle specifiche esigenze del richiedente il prestito nel credito immobiliare – o per l'obbligo di astensione dalla concessione del finanziamento in ipotesi di valutazione negativa del merito di credito (su tali profili sia consentito rinviare a M. SEMERARO, *Informazioni adeguate e valutazione del merito creditizio: opzioni interpretative nel credito ai consumatori*, cit., 687 ss. In prospettiva simile, R. SANTAGATA, *La concessione abusiva del credito al consumo*, Torino, 2020, spec. 67 ss.). Su questo dibattito interviene la Direttiva 2023/2225/UE (CCD II), relativa ai contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva 2008/48/CE, introducendo un trattamento unitario esattamente a prescindere dalle differenze di ambito di contrattazione con riferimento ad alcuni obblighi imposti agli intermediari (ad es., con riguardo all'obbligo di valutazione del merito creditizio) e andando perciò in controtendenza rispetto all'approccio regolamentare in origine adottato.

requisiti di validità formale dell'atto, rilevanti nella prospettiva e ai fini di tutela propri del legislatore europeo.